Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 17

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

80ª seduta: martedì 11 giugno 2019

Presidenza del presidente PITTONI

RD-DL 0317
TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(763) ***GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(753) ***PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti***

(880) ***Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4

(1146) ***Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati

(647) ***MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 4

(233) ***GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»***

(303) ***BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***

(610) ***FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

(796) ***ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***

(863) ***MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»***

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Gelmini ed altri; Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Comaroli ed altri; Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Frassinetti ed altri; Nesci ed altri; Lat-

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

tanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

Petizione n. 238

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 9, 11
CANGINI *(FI-BP)* 9
MALPEZZI *(PD)* 10
MARILOTTI *(M5S)* 9
RAMPI *(PD)* 10
RUFA *(L-SP-PSd'Az)*, *relatore* 5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 11

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 12

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuliano.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(763) ***GRANATO ed altri. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti***

(753) ***PITTONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abolizione della chiamata diretta dei docenti***

(880) ***Loredana DE PETRIS. – Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, per l'abrogazione delle disposizioni in materia di chiamata diretta dei docenti***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 763, 753 e 880, sospesa nella seduta pomeridiana del 30 gennaio.

Propongo di differire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge n. 763, assunto a base della discussione congiunta, alle ore 14 di mercoledì 19 giugno.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio pertanto il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(1146) ***Deputati GALLO ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-*bis *della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati

(647) ***MONTEVECCHI ed altri. – Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1146, già approvato dalla Camera dei deputati, e 647, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Comunico che sono stati presentati nove emendamenti al disegno di legge n. 1146, assunto a base della discussione congiunta, che saranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Non essendoci richieste di intervento, rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(233) ***GINETTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, recante disposizioni in materia di insegnamento di «Cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea»***

(303) ***BOLDRINI e Assuntela MESSINA. – Disposizioni in materia di insegnamento dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria***

(610) ***FLORIDIA ed altri. – Disposizioni in materia di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta***

(796) ***ROMEO ed altri. – Introduzione dell'insegnamento curricolare di educazione civica nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, allargamento della partecipazione degli studenti agli organi collegiali della scuola, nonché reintroduzione del voto in condotta***

(863) ***MALPEZZI ed altri. – Valorizzazione e potenziamento dei percorsi di «Cittadinanza e Costituzione»***

(1264) ***Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Capitanio ed altri; Gelmini ed altri; Dadone ed altri; Battilocchio ed altri; Toccafondi ed altri; Comaroli ed altri; Gelmini; Romina Mura ed altri; Schullian ed altri; Pella; Frassinetti ed altri; Nesci ed altri; Lattanzio ed altri; Fusacchia; Brunetta e Aprea; Misiti; e di un disegno di legge di iniziativa popolare

Petizione n. 238

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 233, 303, 610, 796, 863 e 1264, già approvato dalla Camera dei deputati, e della petizione n. 238 ad essi attinente.

Ha la parola il relatore, senatore Rufa.

RUFA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, numerosi disegni di legge assegnati alla 7ª Commissione in sede redigente vertono sull'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica, declinato in diverse definizioni.

Si ricorda preliminarmente che l'insegnamento delle diverse discipline nelle scuole di ogni ordine e grado, precedentemente regolato da programmi didattici nazionali, è ora disciplinato dal Piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ogni istituzione scolastica, il cui perno è il curricolo, che viene redatto dalle medesime istituzioni nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni nazionali.

Nell'ordinamento italiano l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado della disciplina educazione civica è stato introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 585 del 1958 che, a tal fine, ha previsto, dall'anno scolastico 1958-1959, l'integrazione dei programmi di insegnamento della storia con quelli di educazione civica ad esso allegati.

In tempi più recenti, l'articolo 1 del decreto-legge 1º settembre 2018, n. 137 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, oltre alla sperimentazione nazionale, dovevano essere attivate iniziative di sen-

sibilizzazione e di formazione del personale al fine di favorire l'acquisizione, nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione, delle conoscenze e delle competenze relative a cittadinanza e Costituzione nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Ha altresì previsto che iniziative analoghe dovessero essere avviate nella scuola dell'infanzia.

Venendo al contenuto dei diversi testi all'esame della Commissione, si segnala anzitutto che il disegno di legge n. 1264 è stato approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato risultante dall'abbinamento di numerose proposte legislative. Il risultato prevede l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia. Conseguentemente esso stabilisce, tra l'altro, l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2008.

Dopo aver enunciato il principio all'articolo 1, il testo dispone all'articolo 2 che, a decorrere dal 1º settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e nel secondo ciclo d'istruzione è attivato l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e che esso è oggetto di valutazione periodica e finale espressa in decimi. Per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, previsto nel curricolo d'istituto, l'orario non può essere inferiore a 33 ore annue (un'ora a settimana) nel monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto numero di ore gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo, fermo restando che non vi devono essere ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio.

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato in contitolarità ai docenti sulla base del predetto curricolo, utilizzando le risorse dell'organico e dell'autonomia. Nel secondo ciclo l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche, ove disponibili nell'ambito dell'organico e dell'autonomia. Per ciascuna classe, tra i docenti cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica è individuato un docente coordinatore, che ha tra l'altro il compito di formulare la proposta di voto, acquisendo elementi conoscitivi dagli altri docenti cui è affidato il medesimo insegnamento.

L'articolo 3 affida a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione di linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica su alcuni temi di riferimento quali: Costituzione, Agenda 2030, educazione alla cittadinanza digitale, elementi fondamentali di diritto, educazione ambientale, educazione alla legalità, educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione di base in materia di protezione civile. Si prevede inoltre che, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, siano promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva.

L'articolo 4 pone la conoscenza della Costituzione italiana a base dell'insegnamento dell'educazione civica sia nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo sia in quella del secondo ciclo, per sviluppare competenze ispirate ai valori della responsabilità, della legalità, della partecipazione e della solidarietà.

L'articolo 5 include l'educazione alla cittadinanza digitale nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica e indica quali sono le abilità e le conoscenze digitali essenziali da sviluppare con gradualità in base all'età degli alunni e degli studenti. In questo quadro si prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale, convocata almeno ogni due anni dal Ministro stesso. Quanto alla composizione non è previsto un numero fisso di componenti, ma si stabilisce che sia assicurata la rappresentanza degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti del settore e che un componente sia designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. La Consulta opera in coordinamento con il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 maggio 2017, n. 71.

L'articolo 6 destina alla formazione dei docenti sulle tematiche dell'educazione civica una quota parte, pari a 4 milioni di euro annui dal 2020, delle risorse già stanziate per l'attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative.

L'articolo 7 stabilisce che la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità, estendendolo alla scuola primaria, al fine di valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile. Il medesimo articolo 7 abroga le norme relative alle sanzioni disciplinari sugli alunni della scuola primaria.

L'articolo 8 prevede la possibilità di integrare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica con esperienze extrascolastiche, mentre l'articolo 9 affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la costituzione dell'albo delle buone pratiche dell'educazione civica.

L'articolo 10 prevede l'indizione annuale, con decreto del Ministro, di un concorso nazionale per la valorizzazione delle migliori esperienze in materia di educazione civica, al fine di promuovere la diffusione del sistema scolastico nazionale per ogni ordine e grado di istruzione.

L'articolo 11 incarica il Ministro dell'istruzione di presentare alle Camere, ogni due anni, una relazione sull'attuazione della legge.

L'articolo 12 introduce la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome.

Risultano poi abbinati ulteriori testi sottoscritti dalle diverse forze politiche.

Il disegno di legge n. 233, presentato dalla senatrice Ginetti e da altri senatori, inserisce una nuova materia d'insegnamento denominata cultura costituzionale, educazione civica e cittadinanza europea, esclusivamente

nel secondo ciclo d'istruzione, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Il disegno di legge n. 303, d'iniziativa delle senatrici Boldrini e Messina, inserisce l'insegnamento obbligatorio dell'educazione civica, di elementi di diritto costituzionale e della cittadinanza europea nella scuola primaria e secondaria. Detto insegnamento è obbligatorio per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie ed è articolato su almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi differenti.

Si demandano a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sia la definizione dei criteri per lo sviluppo delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica, di elementi di costituzionalità e di cittadinanza europea, sia l'individuazione delle competenze minime dei docenti e le relative modalità di riconoscimento.

Il disegno di legge n. 610, d'iniziativa dei senatori Floridia e altri, introduce l'insegnamento dell'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e strumenti di democrazia diretta nell'ambito delle discipline curriculari obbligatorie delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado. Si affida a regolamenti di delegificazione la definizione delle disposizioni relative a tale insegnamento in base a precisi criteri, tra i quali il monte ore mensili non inferiore a quattro ore, l'individuazione del personale docente e la definizione dei contenuti da trattare nei diversi cicli di studio.

Il disegno di legge n. 796, d'iniziativa dei senatori Romeo e altri, riguarda l'introduzione dell'educazione civica come disciplina curriculare nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, con un monte ore annuale di 33 ore, la partecipazione degli studenti negli organi collegiali e la valutazione del comportamento. Anche questo testo istituisce annualmente il premio educazione civica.

Rispetto agli altri disegni di legge, l'Atto Senato 796 regola novelle al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione e di organi collegiali. Esso dispone inoltre che, a decorrere dall'anno scolastico 2019-2020, la valutazione del comportamento è espressa in decimi e ai fini di tale valutazione riveste importanza l'educazione al rispetto delle persone e dell'ambiente trasmessi attraverso l'educazione civica. La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Il disegno di legge n. 863, d'iniziativa dei senatori Malpezzi e altri, mira al potenziamento dell'insegnamento già esistente di cittadinanza e Costituzione, che diventa oggetto di autonomia e valutazione in sede di scrutinio. In dettaglio, si stabilisce che nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado è istituito l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione, impartito in modo trasversale coinvolgendo tutti i docenti contitolari di ciascuna classe, con modalità definita da ciascuna

scuola. Gli stessi docenti, contitolari della classe, definiscono collegialmente la valutazione di tale insegnamento in sede di scrutinio.

Il testo prevede che nel Piano triennale dell'offerta formativa siano definite le competenze da raggiungere, gli obiettivi di apprendimento e le relative modalità di valutazione e che l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione venga valutato con un voto espresso in decimi, definito collegialmente dal consiglio di classe.

Viene altresì novellato l'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sull'esame conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, stabilendo che l'insegnamento di cittadinanza e Costituzione è oggetto del colloquio d'esame, mentre attualmente, in sede di esame di Stato a conclusione del secondo ciclo, si tiene conto solo delle attività svolte nell'ambito di cittadinanza e Costituzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARILOTTI *(M5S)*. La relazione è ampiamente condivisibile e mi trova molto d'accordo su tantissimi aspetti.

Vi è un ulteriore punto sul quale vorrei soffermare la mia attenzione, che riguarda il fatto che storicamente le ore di educazione civica, normalmente affidate ai professori di italiano e storia, erano l'occasione per soddisfare un'esigenza largamente diffusa in Italia, cioè l'insegnamento della storia locale. Quindi, se devo individuare un *vulnus* in questo disegno di legge, lo riscontro nel fatto che questo argomento sparisce completamente, per cui il rischio serio è che, essendo poche le ore dedicate alla storia universale, sparisca totalmente e definitivamente anche l'insegnamento della storia locale. Da insegnante, invece, constato che un cittadino che conosce le vie della propria città, dietro le quali c'è la storia della propria città, è un cittadino che partecipa molto più attivamente, si inserisce ed è integrato molto meglio nel tessuto culturale e sociale. Ho constatato personalmente come questi tipi di corsi, di ricerche, di attività, che a mio parere devono essere inclusi specificatamente all'interno di questo provvedimento con una piccola modifica, siano di grande pregio e di grande importanza.

CANGINI *(FI-BP)*. Volevo rafforzare l'asse con il senatore Marilotti, che mi sembra abbia fatto un'osservazione di buon senso, che istintivamente sottoscrivo. È infatti partendo dalla conoscenza della comunità e dei luoghi natii che poi si allarga l'interesse alla cittadinanza.

Il resto è tutto assolutamente condivisibile. Ho qualche dubbio solo sul reiterato riferimento alla cittadinanza europea, in qualità di europeista problematico. Da europeista, però, non vorrei che questo insistere sulla cittadinanza europea avesse, sulla formazione di una coscienza europeista dei più giovani, l'effetto che ha avuto l'insegnamento della religione sul dilagante scettiscismo delle giovani generazioni o l'insegnamento della musica. Questo insistere su concetti che vengono vissuti come lontani e in chiave quasi imperativa tende ad allontanare più che ad avvicinare.

MALPEZZI *(PD)*. In questo ramo del Parlamento e in questa Commissione abbiamo un'opportunità rispetto ai diversi disegni di legge in esame, perché il Senato è chiamato a una riflessione ulteriore. Il testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati presenta anche una serie di criticità e ce lo possiamo far dire da chi lavora all'interno del mondo della scuola; tali criticità sono quelle che poi gli stessi operatori hanno provato a mettere in evidenza, perché dalla proposta – a prescindere da come la possa pensare la sottoscritta – di inserire l'ora aggiuntiva si è passati a non sapere esattamente che cosa si farà, provando a valorizzare dei percorsi che ci sono e altri aspetti che ancora non ci sono, lasciando aperta la questione di chi insegna cosa e quindi di quali siano le competenze.

Mi permetto solo di sottoporre alla vostra attenzione una perplessità che ho come insegnante, non come legislatore, che però è chiamato in questo momento della propria vita a esprimere un'opinione rispetto alla materia in questione: chiedo se possiamo noi pensare che buoni cittadini si diventi semplicemente insegnando le norme e quindi facendo in modo che ci siano la conoscenza, l'educazione civica, l'educazione alla nostra Costituzione, l'educazione alla cittadinanza europea, chiedo cioè se sia sufficiente conoscerle per trasformarsi automaticamente in buoni cittadini. Rimane irrisolto il problema tra la conoscenza e l'esercizio della competenza rispetto alla stessa materia e quindi al patrimonio di conoscenze acquisito. Posso conoscere esattamente i princìpi fermi della nostra Costituzione, sacrosanti, ma questo certifica automaticamente che io sia un buon cittadino? Questo può bastare oggi a scuola? Può bastare questa pratica?

In quest'ultimo anno abbiamo constatato, grazie anche a un percorso che il Senato promuove insieme alla Camera dei deputati sulla Costituzione (un concorso che anche lei, signor Presidente, conosce in quanto membro della giuria), che molti percorsi vissuti sulla pelle dei ragazzi ci sono di già nelle scuole; le scuole sono anche più avanti della norma.

L'altra richiesta che faccio ai colleghi, proprio per sottoporla all'attenzione e vedere se si può aprire una discussione in merito, è la seguente: qual è lo strumento migliore per far in modo che quelle pratiche, che già ci sono, possano essere diffuse ovunque? Per fare in modo che tutte le scuole abbiano quei percorsi, che ancora non sono chiari e delineati, basta la legge o è necessario creare davvero uno spirito che porti tutti gli insegnanti a collaborare nella stessa direzione? Può essere una materia, può bastare l'insegnamento della disciplina? Lo chiedo poiché, rispetto a questi aspetti, mi pongo una serie di questioni alle quali non riesco a dare risposte, e non voglio essere ideologica rispetto a una proposta che è però necessaria.

RAMPI *(PD)*. Vorrei associarmi alla proposta, ormai conoscendo i colleghi di questa Commissione – è un anno e mezzo che ci frequentiamo – e anche la loro qualità umana e intellettuale. Proviamo a cogliere davvero questa occasione, perché alla domanda su chi è d'accordo e chi è contrario, a proposito dell'educazione civica, la risposta è tautologica;

alla domanda sul come ottenere un'educazione civica, la risposta è straordinariamente complicata.

Da quando è iniziata l'avventura di questo provvedimento – tra l'altro conosco il primo firmatario alla Camera da moltissimi anni – continuo a sentire un'eco che chiamo di eccesso valutativo: ossia è come se alla fine la chiave di tutto sia dare un voto e dire se uno studente sia bravo o cattivo e dove scriverlo nella colonna della lavagna, come si faceva una volta. Invece siamo assolutamente in un'altra era pedagogica, che tenta di far sì che per ogni bambino, guardandolo negli occhi e capendo che cosa ha dentro e quali sono le sue competenze e le sue qualità, possiamo fare il meglio per educarlo civicamente. Allora proviamo a capire quale fantasia questa Commissione è in grado di mettere in campo per fare davvero della buona educazione civica degli anni Duemila e non della vecchia educazione civica valutativa degli anni Trenta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1100) ***PATUANELLI ed altri. – Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico***
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1100, sospesa nella seduta del 7 maggio.

Comunico che sono stati presentati sei emendamenti al provvedimento, pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 992

Art. 1.

1.1

IORI, MALPEZZI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «strumento di apprendimento cognitivo,» *inserire le seguenti:* «di socializzazione, rispetto delle regole, rispetto di sé e degli altri, coesione e integrazione sociale e tutela dell'infanzia,».

1.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1 sostituire la lettera a) *con la seguente:*

«a) riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita ai sensi della normativa vigente, unitamente a uno dei seguenti titoli:

1) laurea magistrale nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative" o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» oppure titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 ottobre 2009, n. 233;

2) laurea nella classe L-22 "Scienze delle attività motorie e sportive", oppure diploma conseguito presso gli *ex* Istituti superiori di educazione fisica, oppure titolo di studio equiparato alle predette ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2012, n. 44;».

1.3

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, dopo le parole:* «a soggetti» *inserire le seguenti:* «che svolgano e che abbiano svolto attività di formazione in servizio e aggiornamento degli insegnanti, con specifico riferimento al valore educativo dell'attività motoria e che siano».

1.4

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, numero 2) sostituire le parole:* «laurea nella classe L-22 "Scienze delle attività motorie e sportive"» *con le seguenti:* «conseguimento di 60 CFU erogati presso i corsi di laurea nella classe LM-67 "Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate" o nella classe LM-68 "Scienze e tecniche dello sport"».

1.5

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

«2-*bis*) abilitazione all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialista, con una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107.».

1.6

De Petris, Errani, Grasso, Laforgia

Al comma 1 sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* definire lo stato giuridico ed economico dell'insegnante di educazione motoria nella scuola primaria con apposita sequenza contrattuale da attivarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge;».

1.7

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, dopo lettera c) *inserire la seguente:*

«*c-bis*) prevedere che il 5 per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa, di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria, senza determinare alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1146

Art. 1.

1.1

Malpezzi, Iori, Rampi, Verducci

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 2, alinea, dopo le parole:* «di cui al primo periodo», *inserire le seguenti:* «, corredate di licenza d'uso aperta, che ne autorizzi la copia, la modifica e la condivisione,».

1.2

Pittoni

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 2, lettera* b) *e al comma 2, capoverso* «Art. 42-*bis*»*, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi» *e le parole*: «dodici mesi» *e* «un anno» *con le seguenti*: «diciotto mesi».

1.3

Rampi

Al comma 1, lettera a)*, capoverso 2, lettera* b)*, sostituire le parole:* «sei mesi» *con le seguenti*: «dodici mesi» *e le parole*: «dodici mesi» *con le seguenti*: «diciotto mesi».

1.4

Pittoni

Al comma 1, lettera a)*, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, e per i contratti già in essere, alla conclusione dei termini contrattuali previsti dalla normativa vigente al momento della stipula del contratto.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, sostituire l'alinea con il seguente*: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.5

PITTONI

Al comma 1, lettera a)*, dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a)*, sostituire l'alinea con il seguente*: «il comma 2 è sostituito dai seguenti:».

1.6

PITTONI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, alinea, prima delle parole:* «Al fine di ottimizzare» *premettere i seguenti periodi*: «È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Tavolo tecnico per l'*Open Access*. Il Tavolo è costituito dalle associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica, dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni. Il Tavolo tecnico provvede, in particolare, all'emanazione del parere di cui al presente comma. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, nell'alinea, dopo le parole*: «e le attività culturali» *aggiungere le seguenti:* «acquisito il parere del Tavolo di cui al periodo precedente».

1.7
PITTONI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, alinea, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «della ricerca,» *inserire le seguenti*: «sentite le associazioni di categoria rappresentative della comunità editoriale e scientifica,»;

b) *dopo le parole*: «attività culturali,» *inserire le seguenti*: «, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze».

1.8
MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b)*, capoverso 3, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché per promuovere la diffusione dell'informazione scientifica e culturale in modo da favorire l'integrazione delle iniziative attuate da pubbliche amministrazioni con le iniziative a favore della scienza aperta promosse e attuate in ambito nazionale, europeo e internazionale;».

1.9
RAMPI

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1100

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) – 1*. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2021"» e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

1.2

MALPEZZI, IORI, RAMPI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – *(Piano straordinario di interventi di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico) – 1*. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

2. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a euro 50 milioni di euro per l'anno 2019, euro 50 milioni per l'anno 2020, ed euro 50 milioni per l'anno 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95.

3. Nelle more dell'attuazione del piano straordinario di interventi di cui al comma 1, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "al 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021" e all'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2019"».

1.3

IANNONE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di garantire la sicurezza nelle scuole è definito un piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.

1-*bis*. Una quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca agli enti locali per il finanziamento di interventi rientranti nel piano straordinario di cui al comma 1, in coerenza con la Programmazione triennale nazionale, per il periodo 2019-2021. È corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al predetto articolo 1, comma 95».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

1.4
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e quota parte dei maggiori risparmi, fino a un limite massimo di 1.000 milioni di euro, derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*;

b) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-*bis*. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).

1-*ter*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.

1-*quater*. Le disposizioni dei commi 1-*bis* e 1-*ter*, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge. 1-*quinquies*. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 1-*bis* a 1-*ter*».

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» *aggiungere le seguenti:* «salvo quanto previsto dai commi 1 e 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*».

1.5
LONARDO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 sono garantite le risorse necessarie alla progettazione e agli studi di fattibilità degli stessi.».

1.0.1
IANNONE

*Dopo l'***articolo 1***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al fine di agevolare gli enti locali nell'affidamento degli interventi di edilizia scolastica e al fine garantire la sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti statali possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera *d),* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e limitatamente al triennio 2019-2021, i lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a),* del medesimo decreto legislativo mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.

2. Gli edifici scolastici pubblici oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere sui finanziamenti e contributi statali mantengono la destinazione ad uso scolastico almeno per 5 anni dall'avvenuta ultimazione dei lavori.».

€ 2,00